



S E N T E N Z A N . 1 0 5 / 2 0 2 4

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

L A C O R T E D E I C O N T I

S E Z I O N E G I U R I S D I Z I O N A L E R E G I O N A L E P E R L A C A M P A N I A

in persona del giudice monocratico Eugenio MUSUMECI ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio pensionistico iscritto nel registro di segreteria con il n° 73832

P R O P O S T O D A

(OMISSIS), nata (omissis) rappresentata e difesa dall'avv. Renato Spadaro (del foro di Napoli), nonché elettivamente domiciliata a Napoli in via dei Mille n° 16 presso lo studio del difensore stesso;

C O N T R O

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Tellone (iscritto nell'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati presso il tribunale di Avellino), nonché elettivamente domiciliato a Napoli in via Medina n° 61 presso il Coordinamento Regionale Legale INPS per la Campania.

§ § §

F A T T O

1. Con ricorso depositato presso questa Sezione il 30 gennaio 2023 (omissis) (omissis) ha lamentato che l'INPS non aveva dato ottemperanza alla sentenza n° 653/2022 di questa Sezione, altresì passata in giudicato: mediante la quale era stato accertato il diritto a ricongiungere, nella gestione previdenziale per i dipendenti pubblici, una serie di periodi di contribuzione riguardanti l'arco temporale

dal 1971 al 1976 vantati dalla (omissis) nell'assicurazione generale obbligatoria.

Perciò costei ha domandato la riliquidazione della propria pensione ed il pagamento dei conseguenti arretrati, a decorrere dalla data del 1° settembre 2019 nella quale era stata collocata in quiescenza.

2. Con comparsa depositata il 7 luglio 2023 si è costituito l'INPS, evidenziando di aver riliquidato la pensione della (omissis) e di essere in procinto di pagarle i conseguenti arretrati.

3. Quindi, con ordinanza emessa all'udienza del 10 luglio 2023, sono stati assegnati alle parti termini per memorie e repliche riguardo alla prospettata cessazione della materia del contendere. Peraltro, di quei termini, s'è avvalsa esclusivamente la (omissis): producendo memoria, il 18 dicembre 2023, nella quale ha confermata l'intervenuta cessazione della materia del contendere.

Infine, all'udienza del 19 febbraio 2024, la causa è stata discussa soltanto dal difensore dell'INPS e trattenuta in decisione, venendo poi data lettura della presente sentenza.

D I R I T T O

4. L'odierna ricorrente ha esplicitamente concordato riguardo alla cessazione della materia del contendere.

Inoltre tale circostanza rende inutile applicare quanto sancito dal secondo comma dell'art. 181 c.p.c., in riferimento all'omessa comparizione della parte attrice in udienza.

5. Le spese di lite vanno poste a carico dell'INPS, perché questi ha dato ottemperanza alla sentenza *a quo* soltanto all'indomani della proposizione dell'odierno giudizio; e, avuto riguardo al *thema decidendum*, possono liquidarsi in 1.000 euro, oltre al rimborso delle spese generali in misura del 15%, al contributo

previdenziale forense e all'IIVA.

Infine di tali spese va disposta la distrazione in favore dell'avv. Renato Spadaro, dichiaratosi antistatario già nel ricorso introduttivo.

P . Q . M .

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio n° 73832, proposto da (omissis)OMISSIS) contro l'INPS:

- 1) dichiara cessata la materia del contendere;
- 2) condanna l'INPS a pagare alla (omissis) le spese di lite, liquidate in 1.000 euro, oltre al rimborso delle spese generali in misura del 15%, al contributo previdenziale forense e all'IIVA;
- 3) distrae le spese di cui al punto 2 in favore dell'avv. Renato Spadaro, dichiaratosi antistatario.

Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 19 febbraio 2024.

IL GIUDICE

(Eugenio Musumeci)

Depositata in segreteria il giorno 26.02.2024

Il Direttore della Segreteria

Maurizio Lanzilli